

CASSAZIONE SEZ. LAVORO

18 GENNAIO 1986

N. 330

PRESIDENTE:

GRIMALDI

ESTENSORE:

ALIBRANDI

PART I:

BONINSEGNI, MINA

(*Avv. Bin, D'Amati*)

RAI

(*Avv. Geremia*)

sono costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé sole sostituiscano lo scritto o il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completino, come specificamente dispone l'art. 1 del d.P.R. n. 649 del 1976.

Lavoro giornalistico •
Cinetelefonoperatori • Criteri di
valutazione.

Per attribuire natura di lavoro giornalistico all'attività del cinetelefonooperatore è essenziale accertare se il servizio realizzato da un operatore in autonomia decisionale abbia per la natura, la selezione e il montaggio delle immagini (operazioni che, se effettuate da terzi, non devono costituire una penetrante rielaborazione della ripresa sì da trasformarla pressoché integralmente) la idoneità per completare o sostituire la informazione scritta o parlata svolgendo la necessaria funzione informativa o se questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata venendo alle immagini, riprese dall'operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa penetrante ed incisiva selezione e montaggio delle immagini stesse ad opera di altri soggetti.

Lavoro giornalistico • Nozione.

È attività giornalistica quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare a una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica.

**Lavoro giornalistico •
Cinetelefonoperatori • Requisiti •
Autonomia decisionale •
Capacità informativa delle
immagini.**

I requisiti della attività giornalistica dei cinetefotoperatori sono individuabili nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini. L'autonomia decisionale può sussistere anche se l'operatore agisca in presenza di un redattore, poiché ciò che conta è il concreto svolgimento della attività di ripresa. La capacità informativa si ha se le immagini riprese dall'operatore, in quell'autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento opera del redattore, dal momento che le immagini pos-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Gualtiero Boninsegni e Agostino Mina con ricorsi diretti al Pretore di Torino — premesso di essere dipendenti della soc. RAI-Radiotelevisione italiana in qualità di cine-operatori presso la redazione torinese dei programmi giornalistici della società, di avere realizzato in piena autonomia decisionale migliaia di servizi nella maggior parte dei casi recandosi soli ad effettuare le riprese, di essere iscritti all'Ordine nazionale dei giornalisti quali giornalisti professionisti rispettivamente dal 16 giugno e dal 29 giugno 1979 — convenivano in giudizio detta società per sentir dichiarare il loro diritto alla qualifica di giornalista dal giugno 1979 con la conseguente applicazione in loro favore da tale data

del CCNL giornalistico e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive da liquidarsi in separato giudizio.

Instauratosi il contraddittorio e contestata da parte della convenuta società la pretesa attorea, l'adito Pretore con sentenza 30 aprile 1980 accoglieva la domanda.

A seguito di impugnazione della soc. RAI il Tribunale di Torino con sentenza 21 maggio-1° settembre 1981 accoglieva il gravame.

Rilevava anzitutto la detta pronuncia che il provvedimento amministrativo di iscrizione all'albo professionale dei giornalisti è sindacabile da parte del giudice ordinario, ma che nella specie tale provvedimento era legittimo come legittimo appariva il d.P.R. n. 649 del 1976 che lo aveva reso possibile.

Devesi, caso per caso, continuava il Tribunale, accertare se in concreto il telecinematoperatore, iscritto all'albo, possa essere qualificato giornalista con conseguente applicazione del contratto di lavoro del settore. Requisito primo, ma non di per sé sufficiente, secondo il Tribunale, è che l'operatore lavori per organi di informazione; secondo requisito è che il detto operatore agisca nell'esercizio di autonomia decisionale operativa, e non già alla presenza di un giornalista di cui è tenuto a seguire le indicazioni ovvero, anche in assenza del giornalista, non agisca sulla base di istruzioni e disposizioni che gli consentano una autonomia esclusivamente tecnica; terzo requisito, conclude il Tribunale, è che l'immagine sostituisca l'informazione scritta, sia tale cioè da consentire da sola una visione informativa.

Passando all'esame della fattispecie, il Tribunale precisava che, se non poteva escludersi che il Mina ed il Boninsegni avessero svolto talora prestazioni tali da rivestire le caratteristiche legittimanti la loro equiparazione ai giornalisti, secondo la previsione del d.P.R. del 1976, tale attività non aveva assunto, in base alle risultanze processuali, carattere esclusivo o prevalente: la sua occasionalità escludeva la possibilità di regolamentazione dei rapporti dei ricorrenti con la soc. RAI sulla base del CCNL giornalistico, che condiziona la sua applicabilità ad un requisito soggettivo (lo *status* di giornalista) e ad un requisito

oggettivo (lo svolgimento in concreto di una prestazione giornalistica). Ed il Tribunale, a sostegno della tesi ora esposta, ricordava che l'art. 1 del detto contratto collettivo definisce quali giornalisti professionisti coloro che prestano la loro attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità.

Avverso tale sentenza il Mina ed il Boninsegni propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo ed illustrato da memoria, cui resiste la soc. RAI mediante controrricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con l'unico articolato motivo i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di regolamento: art. 5 legge 20 marzo 1865, All. E; 3 febbraio 1963, n. 69; d.P.R. n. 649/76; d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 (relativo al CCNL giornalistico 10 gennaio 1959), nonché difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.).

Il Tribunale secondo la doglianza avrebbe basato le proprie conclusioni su quattro punti. In particolare avrebbe errato ritenendo il provvedimento d'iscrizione all'albo dei giornalisti sindacabile da parte del giudice ordinario anche *incidenter tantum*; avrebbe poi rettemente ritenuto legittimo il d.P.R. n. 649/76; avrebbe invece errato nel ritenere che la titolarità dello *status* di giornalista non fosse di per sé sufficiente ad ottenere la applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico, dovendosi a tal fine accertare anche la condizione della effettiva prestazione di una attività che oggettivamente abbia natura giornalistica ed errato altresì nel ritenere che la attività svolta dai ricorrenti non era stata, obiettivamente, giornalistica.

Più in particolare, per quanto concerne le due ultime affermazioni, secondo i ricorrenti coloro i quali ottengano la iscrizione all'albo dei giornalisti, hanno diritto alla applicazione del relativo contratto di lavoro, avendo le parti collettive rimesso agli organi professionali la valutazione della natura giornalistica della attività svolta.

Inoltre, sempre secondo la censura in esame, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la immagine, per poter so-

stituire la informazione scritta deve essere tale da consentire da sola una visione informativa, senza necessità di alcun commento scritto e, laddove questo si renda invece necessario, la integrazione di quanto l'immagine offre, con la relativa esplicazione, deve essere opera della stessa persona che effettua la ripresa. La affermazione sarebbe erronea, poi, perché l'art. 1 del d.P.R. n. 649/76 qualifica come giornalisti i telecinefotoperatori che svolgono la loro attività per organi di informazione attraverso immagini che sostituiscano o completino la informazione scritta avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione. D'altra parte, continuano i ricorrenti, il telecinefotoperatore il quale produca, oltre che l'informazione per immagini, anche il relativo commento parlato, è senza dubbio giornalista indipendentemente dal d.P.R. n. 649 del 1976; tale decreto, invece non prevede che, per essere qualificato giornalista, il teleoperatore debba anche stendere il commento parlato.

Il Tribunale, inoltre, secondo i ricorrenti, avrebbe errato nel ritenere che manca la autonomia richiesta dalla norma qualora il teleoperatore operi alla presenza di un giornalista: tratterebbesi di affermazione apodittica, mancante di ogni motivazione sul perché la sola presenza di un redattore privi necessariamente della autonomia professionale la attività del cinereporter.

Il Tribunale, infine, secondo i ricorrenti, avrebbe indebitamente dato rilievo alla fase del montaggio dei servizi, asserendo apoditticamente che solo in tale momento era prodotta la informazione destinata al pubblico.

La censura è fondata per quanto di ragione.

Si tratta nella specie di applicare disposizioni regolamentari, di esecuzione di normativa legislativa.

L'art. 1 del d.P.R. in esame, aggiunge un quarto comma all'art. 34A del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, emanato per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, del seguente tenore: « Coloro i quali svolgono attività di telecinefotoperatori per organi di informazione attraverso immagini che completano e sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla na-

tura giornalistica della prestazione, devono allegare alle domande la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 ».

La interpretazione della disposizione regolamentare va quindi effettuata in indispensabile correlazione con la normativa legislativa di cui costituisce esecuzione.

È stato rilevato come la legge in questione (n. 69 del 1963) non ha avuto lo scopo di regolare l'attività giornalistica, assumendone a tal fine anche una nozione formale, normativamente ritagliata dalla realtà sociale, ma esclusivamente quello di tutelare detta attività, come di fatto svolgentesi in tale realtà. La legge, invece, si è consapevolmente astenuta dal definire la attività giornalistica, non già per cristallizzare la sua concezione tradizionale, ma proprio per consentire la possibilità di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma di attività di manifestazione qualificata di pensiero, svolgentesi a mezzo della stampa periodica o dei servizi giornalistici della radio e della televisione. Certo, la legge presuppone pur sempre un dato contenuto specifico della attività giornalistica, ma tale contenuto lo assume dalla realtà sociale, contenuto che si evidenzia e si qualifica come attività di partecipazione, a carattere intellettuale, alla compilazione di un « particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio o della televisione ». Tuttavia ciò non autorizza a sostenere che la funzione informativa possa essere assolta soltanto mediante lo scritto o la parola e che la immagine sarebbe, sul piano della intellegibilità, neutra, inidonea ad informare d'altro da sé, nei moderni mezzi di comunicazione di massa, scritti parlati o visivi, spesso la informazione critica in ordine a determinati avvenimenti è fornita mediante una sequenza di immagini più precise ed eloquenti di qualsiasi messaggio verbale (Cass. 29 giugno 1984, n. 3849).

Pertanto, è stato sempre precisato, si deve ammettere che, a differenza dell'attività giornalistica svolta mediante la parola scritta o parlata, quella enucleata dal regolamento di esecuzione in esame, tratta dalla realtà sociale presupposta dalla legge, non può essere identificata

puramente e semplicemente con l'attività dei cinefotoreporters, comunque utilizzata dal mezzo giornalistico, ma essa deve consistere in quella attività specifica che il regolamento, rimanendo perciò nell'ambito della legge, ha dichiarativamente precisato come attività di realizzazione di immagini che completino o sostituiscano l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione (Cass. 3849/84 citata).

In conseguenza deve premettersi, al fine del decidere, la nozione di attività giornalistica, avente connotati di natura pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 della Costituzione); è tale quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica (Cass. 2 febbraio 1982, n. 625).

Ciò posto, deve rilevarsi come il Tribunale di Torino solo parzialmente si è attenuto ai suesposti principi.

Anzitutto è inesatto affermare che il provvedimento d'iscrizione all'albo dei giornalisti sia sindacabile *incidenter tantum* da parte del giudice ordinario: ed invero detto giudice non può disapplicare, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, tale provvedimento, rientrando lo stesso tra le deliberazioni che, per espressa previsione (art. 64, comma 2, legge n. 69 del 1963), il medesimo giudice ha il potere di annullare, revocare o modificare (Cass., Sez. Un., 25 novembre 1981, n. 6252).

Nella specie, peraltro, la affermazione inesatta, che pertanto va doverosamente corretta, non ha comportato conseguenze pratiche, in quanto il giudice del merito ha ritenuto poi legittimo quel provvedimento da esso giudice non correttamente sindacato.

Esattamente, poi, la impugnata sentenza ha precisato che, perché ad un teleoperatore possa applicarsi il contratto di lavoro giornalistico è necessaria la

presenza di due requisiti: uno soggettivo (lo *status* di giornalista) ed uno oggettivo (lo svolgimento in concreto di una prestazione giornalistica).

Non appare fondata, pertanto, la tesi dei ricorrenti secondo i quali la sola iscrizione all'albo dei giornalisti farebbe qualificare i teleoperatori come giornalisti: ed invero, come il Tribunale di Torino ha ben posto in rilievo, è normativamente previsto (« avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione » recita l'art. 1 del decreto in esame) l'ulteriore condizione che l'operatore, iscritto all'albo, svolga inoltre in concreto attività giornalistica.

Ed ancora esattamente la impugnata sentenza ha, in sostanza, identificato, alla stregua della legge e del regolamento, i requisiti della attività giornalistica dei cinetefotoperatori nella autonomia decisionale e nella capacità informativa delle immagini.

Peraltro non appare corretto, in via generale, affermare che una tale autonomia non sussista qualora l'operatore agisca in presenza di un redattore: ed invero quel che conta è il concreto svolgimento della attività di ripresa; essa può ben essere autonoma, nel senso che qui interessa, anche in presenza di un redattore il quale peraltro resti passivo ovvero intervenga non in modo incisivo e determinante sulla attività dell'operatore, come al contrario quella autonomia può non sussistere anche in assenza del redattore, il quale preventivamente abbia dato le istruzioni necessarie e vincolanti, ipotesi questa ben evidenziata dal Tribunale. Quel che conta, come meglio si vedrà, è se le immagini riprese dall'operatore, in quella autonomia, di per sé sole costituiscano notizia ovvero servano a completare la notizia affidata in via principale al successivo commento opera del redattore.

Ed erra, soprattutto, il Tribunale quando afferma che la immagine, per poter sostituire la informazione scritta, deve essere tale da consentire da sola una visione informativa, senza la necessità di alcun commento scritto e, laddove questo si rende invece necessario, l'integrazione di quanto l'immagine offre, con la relativa spiegazione, deve essere opera della stessa persona che ha effettuato la ripresa. È facile rilevare, anzitutto, che in questa ultima ipotesi l'o-

peratore sarebbe giornalista in quanto ha redatto il commento. Il telecineoperatore, invece, può essere considerato giornalista anche qualora il commento sia opera di terzi.

La pronuncia impugnata ha negato capacità informativa e quindi la natura giornalistica, delle riprese effettuate dai teleoperatori sulla base della mera considerazione delle immagini, facendo astrazione dal relativo commento parlato compilato dal giornalista: così facendo, peraltro, il Tribunale ha dimenticato che la immagine o meglio la sequenza di immagini può costituire informazione giornalistica non soltanto quando di per sé sola sostituisca lo scritto o il parlato, bensì anche qualora semplicemente lo completi, come specificamente dispone l'art. 1 del d.P.R. n. 649 del 1976. La sentenza ha cioè ignorato totalmente la parte della disposizione che parla di complementarietà della immagine rispetto alla parola ai fini di svolgere la funzione informativa propria della attività giornalistica. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto considerare le riprese effettuate dagli operatori anche in relazione al commento parlato, opera di altri, porre in correlazione immagini e parlato ed effettuare la conseguente valutazione nel senso sopra specificato, se cioè l'immagine svolgesse, a completamento della parola, funzione informativa; doveva cioè valutare il nesso funzionale tra la immagine e la parola. Anche per quanto concerne la funzione della selezione del materiale e del montaggio effettuati dal giornalista e sotto la sua guida, il Tribunale fa affermazioni che in linea assoluta non possano essere considerate corrette: tale non correttezza discende, da una sopravvalutazione di tale fase, conseguenza, in sostanza, della precedente affermazione, già sopra ritenuta erronea, che cioè la immagine costituisce notizia soltanto se da sola consente la visione informativa.

Le operazioni di selezione e montaggio non costituiscono di per sé sole ed in via esclusiva la informazione, esse, invece, non fanno ancora, entro certi limiti, perdere la natura di informazione alla ripresa originale. È questione di fatto e di limiti.

In proposito può dirsi che evidentemente una penetrante rielaborazione della ripresa in fase di montaggio può

far acquistare alla ripresa stessa quella capacità informativa che prima non aveva: se così fosse, evidentemente la capacità informativa delle immagini è da far risalire a colui che quella rielaborazione ha effettuato, non già all'autore delle riprese rielaborate.

Ed anche tale aspetto della questione è stato da questa Corte già esaminato. È stato rilevato come, anche se un operatore abbia la capacità di svolgere una attività informativa e tale attività in effetti abbia svolto attraverso i servizi da lui effettuati, il discorso finale, sul piano della informazione, può essere completamente stravolto nei suoi contenuti, in sede di montaggio, per essere adattato ai fini di comunicazione del messaggio scritto o parlato. È stata fatta la ipotesi di un operatore, cui in coerenza con la sua qualifica, sia affidato il compito di riprendere un determinato avvenimento, senza alcuna autonomia decisionale in ordine alla interpretazione dell'avvenimento e che lo stesso, avendone la capacità, componga un determinato discorso informativo in ordine all'avvenimento medesimo, mentre ad altri, in coerenza con la qualifica dello stesso, venga affidato il compito esclusivo di riferire e commentare per iscritto o con la parola l'avvenimento e che, sempre in ipotesi, il senso dell'avvenimento assunto dal primo non coincide o addirittura contrasti con quello assunto dal secondo, il quale pertanto, nell'ambito della sua competenza mansionale, utilizzerà le immagini solo in quanto e per la parte che siano coerenti con il senso della informazione che vuole trasmettere. È manifesta in detta ipotesi la inconfigurabilità di una prestazione giornalistica in quella realizzata dal primo, eccedendo di fatto le mansioni assegnategli, ed utilizzate invece, in coerenza con le mansioni contrattuali dello stesso, per i suoi risultati strumentali al discorso informativo compiuto dal secondo, per l'assenza assoluta, nella realizzazione di tali risultati, di qualsiasi contributo intellettualmente rilevante sul piano del discorso suindicato (Cass. 3849 cit.).

Ovviamente vale anche il rilievo contrario, nel senso che una ripresa priva di per sé sola di capacità informativa, in fase di montaggio possa acquisire tale capacità ad opera dello stesso operatore che a quel montaggio presenza.

Ed ancora è da rilevare, al contrario, come una rielaborazione, in sede di montaggio, non penetrante e decisiva bensì meramente tecnica ovvero cagionata da necessità di opportuni adattamenti e « ricuciture », anche se opera di terzi, non valga a stravolgere la natura di informazione dell'immagine, considerata di per sé sola od in unione al commento parlato che di questo è completamento.

Riassumendo, è essenziale accertare se il servizio realizzato da un operatore — in assenza di un redattore e sempreché questi non abbia preventivamente vincolato la attività del primo ovvero anche in presenza di un redattore il quale peraltro non abbia inciso in via determinante sulla attività del primo — che questa possa pur tuttavia considerarsi frutto di autonomia decisionale operativa — abbia per la natura, la selezione ed il montaggio delle immagini — operazioni queste che, se effettuate da terzi, non abbiano costituito una penetrante rielaborazione della ripresa — da trasformarla pressoché integralmente — la idoneità (richiesta dalla legge e dal regolamento) per completare o sostituire la informazione scritta (nella specie, parlata), svolgendo pertanto la necessaria funzione informativa o questa, invece, sia svolta esclusivamente dalla informazione scritta o parlata, venendo alle immagini, riprese dall'operatore, assegnata una mera funzione illustrativa previa penetranti ed incisivi selezione e montaggio delle immagini stesse ad opera di altri soggetti.

È evidente che, ove si realizzi quest'ultima ipotesi, non può parlarsi di un « discorso per immagini », avente natura informativa, in quanto qualsiasi « discorso », scritto parlato o visivo, per essere logicamente tale, non può essere che una composizione di elementi significanti (parole, immagini, segni in genere) coerenti al fine di comunicazione ad essa assegnato, riferibile all'autore di essa e, nella quale, i segni utilizzati restano elementi strumentali per il discorso comunicativo ma non comunicazione essi stessi.

Ciò appare soprattutto chiaro nel linguaggio per immagini ove non è concepibile un discorso coerente con un fine di comunicazione, che non sia meramente emotivo, se le immagini non sia-

no realizzate, selezionate e composte in frasi o sequenze idonee a comunicare un messaggio coerente con il fine che si propone l'autore di esso o che allo stesso venga assegnato (Cass. 3849/84 cit.).

Alla stregua delle suestposte considerazioni il ricorso va accolto per quanto di ragione e la impugnata sentenza cassata.

Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Pinerolo, si atterrà ai suaccennati principi e provvederà anche alla regolazione delle spese di questo giudizio di cassazione.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza si inserisce nell'ormai ricco filone delle decisioni della Corte di Cassazione sull'applicabilità ai cinetefotoperatori della RAI del contratto giornalistico, e quindi sul concetto di attività giornalistica di questa categoria, iniziato con la nota pronuncia 29 giugno 1984, n. 3849, in causa RAI c. Arnold (*Foro it.*, 1984, I, 2147, da leggersi integralmente, perché la massima è riduttiva). Sulla questione dell'iscrizione all'albo dei giornalisti di questa categoria (iscrizione disciplinata dal d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649) è intervenuto anche il T.A.R. Lazio, Sez. I, 14 settembre 1981, n. 678 (*Foro it.*, 1982, III, 126) annotata da ESPOSITO in *Giur. cost.*, 1982, I, 1760 e da PEDRAZZA GORLERO, *ibid.*, 1777, decisione riformata dal Cons. Stato 16 dicembre 1983, n. 645 (*Riv. amm.*, 1984, 163) per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Si vedano, successivamente, Cass. n. 3998/85 in causa Cannara c. RAI, in questa *Rivista*, 1986, 438, con nota di PEDRAZZA GORLERO, *L'insostenibile ininformatività dell'immagine*; Cass. n. 5177/85 in causa Barneschi/RAI; Cass. n. 5855/85 in causa INPGI/RAI/Gozzi + 4; Cass. n. 1826/86 in causa Soncini/RAI/Boccaletti + 3. Di queste ultime sentenze, si è preferito pubblicare la presente, n. 330/86, perché sviluppa il discorso iniziato con la n. 3848/84 e proseguito con la n. 3998/85, che nelle altre decisioni richiamate è solo accennato o meno approfondito.

La Corte si sforza infatti di uscire dal-l'*impasse* creato dalla sentenza n. 3849/84, con la quale era stata data molta rilevanza, per la individuazione concreta dell'attività giornalistica del cineoperatore, alle operazioni di selezione e montaggio delle immagini, se compiute da terzi; e introduce in proposito i concetti di « penetrante rielaborazione della ripresa » ad opera di altri soggetti (montatori e redattori).

È certo apprezzabile lo sforzo per avvicinarsi alla realtà e indicare canoni concreti di individuazione dell'opera giornalistica del cineoperatore: non può tuttavia non rilevarsi come, dopo aver giustamente stabilito, con la sentenza n. 3849/84, che la capacità informativa delle immagini girate dai cineoperatori non deve essere ricercata in una loro « eccezionalità » espressiva e informativa, in quanto ciò attiene al « valore » del messaggio sotto il profilo della sua qualità formale, la Corte, per individuare criteri di giudizio relativi alle operazioni di selezione e montaggio (la cui rilevanza era stata introdotta con quella stessa sentenza) ricade se non nello stesso vizio da lei stessa censurato in qualcoso di molto simile, chiedendo un giudi-

zio sul lavoro di selezione che diventa rilevante (per negare capacità informativa alle immagini) se « penetrante e incisivo », cioè tornando a parametri di « valore ».

Tra Scilla e Cariddi, non ci si decide insomma ad imboccare l'unica via possibile, quella dell'« insostenibile ininformatività dell'immagine », e a riconoscere la realtà del mezzo televisivo, nel quale l'informazione è composta da un tutto inscindibile: l'immagine e il parlato, che procedono di pari passo e si integrano necessariamente a vicenda, con riferimenti a volte diretti e quasi sempre impliciti. Sarebbe inconcepibile un telegiornale senza immagini: ed è ciò che il legislatore ha voluto disciplinare consentendo l'iscrizione all'albo dei giornalisti in relazione a quelle immagini che completino (o sostituiscano) l'informazione parlata (o scritta). Del resto, cambiando ottica, diventa ben difficile ipotizzare un penetrante lavoro di selezione e montaggio che tolga capacità informativa a un'immagine (o a una sequenza) che viene poi in concreto utilizzata per informare o per completare il servizio giornalistico di informazione.

L.B.